



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

AA.SS. 2016/2017 e 2017/2018

CIG Z1E1986887

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE

L'appalto di cui trattasi ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto di utenti diversamente abili, residenti nel Comune di Cordenons, che frequentano il centro "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento, mediante mezzo attrezzato con autista e accompagnatore, con le modalità e le forme previste al successivo art. 5.

Per quanto non espressamente previsto in capitolato si rinvia al D.lgs. 50/2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, al Codice Civile, alle Leggi e ai Regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citate, si intendono qui integralmente richiamati.

La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato e disciplinare di gara.

Art. 2 – DURATA

La gara riguarda l'affidamento del servizio per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per un periodo compreso dal **1 SETTEMBRE 2016 al 31 LUGLIO 2018**.

Alla data di scadenza il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali criteri e presupposti legislativi, normativi o amministrativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni 60, senza che l'aggiudicataria possa pretendere il risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare. Restano salvi tutti i poteri di autotutela decisoria per motivi di legittimità o di opportunità sopravvenuti, e di autotutela sanzionatoria in caso di inadempienze, dopo opportuna verifica in punto di interesse pubblico concreto ed attuale e in attuazione dei principi di continuità, inesauribilità, di accelerazione, di buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 3 – IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo massimo previsto per il servizio oggetto della gara è pari a € 33.000,00 IVA esclusa.

Le offerte potranno quindi essere formulate solo al ribasso rispetto a tale importo, a pena di esclusione.

Il costo per la sicurezza in relazione ai rischi derivanti dalle interferenze (art. 26, comma 5 D.Lgs. 81/2008) è determinato in € 0,00.

Con il corrispettivo offerto, finanziato con i fondi di bilancio comunale, si intendono compensati alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri per l'esecuzione dei servizi riferiti all'oggetto dell'appalto attivato secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

Art. 4 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 6 della legge 537/93, come sostituito dall'art. 44 della legge 724/94, è ammessa la revisione annuale dei prezzi sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T. e potrà aver luogo decorso un anno dalla data di inizio dell'appalto del servizio.

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE, TIPOLOGIA E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato a favorire l'autonomia dei richiedenti, a garantirne il diritto allo studio, ad ampliare le forme di relazione interpersonale e a sostenere le famiglie. Nello specifico trattasi di trasporto sociale di andata e ritorno di utenti (numero non oggettivamente quantificabile ma presunto dai 4 ai 6 utenti giornalieri) diversamente abili residenti nel Comune di Cordenons (Pordenone) dal proprio domicilio al Centro "La Nostra Famiglia" di San Vito al Tagliamento (Pordenone), in seguito denominato solo Centro, secondo le modalità e le specifiche tecniche di seguito definite.

Il servizio si svolgerà, tenendo conto delle pause previste dal calendario e dagli orari scolastici del Centro (festività natalizie e pasquali, mese di agosto), come segue:

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

dal lunedì al venerdì - arrivo presso il Centro entro le ore 9.15 / partenza dal Centro alle ore 16.00

il sabato - arrivo presso il Centro entro le ore 9.15 / partenza dal Centro alle ore 12.30

Gli utenti verranno dunque prelevati presso il proprio domicilio o nelle immediate vicinanze al mattino, orientativamente tra le 7.30 e le 8.30, per giungere al Centro entro le ore 9.15. Il rientro a casa è previsto con partenza dal Centro alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, alle ore 12.30 il sabato. Si tratta quindi di un'unica tratta Cordenons (PN) - San Vito al Tagliamento (PN) da effettuarsi due volte al giorno.

I nominativi definitivi degli utenti che necessitano del trasporto verranno comunicati almeno 10 giorni prima dell'inizio del Servizio.

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali la Ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato e disciplinare nonché le prescrizioni di legge inerenti il servizio oggetto di contratto.

Il servizio deve avvenire attraverso l'impiego di mezzi idonei, muniti delle prescritte autorizzazioni e licenze, immatricolati ad uso terzi, debitamente assicurati.

Il servizio dovrà inoltre essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e di trasporto delle persone diversamente abili e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati e dei cittadini in genere. Si precisa a tal proposito che il servizio potrà riguardare anche minori in fascia protetta con il conseguente obbligo per i mezzi utilizzati dei relativi dispositivi di sicurezza.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi documento attestante il rispetto della disciplina che regola l'esercizio del trasporto per quanto attiene l'idoneità dei mezzi.

Il numero di utenti coinvolti deve intendersi espresso a titolo orientativo potendo lo stesso essere ridotto o aumentato nel corso del servizio, entro il limite del 20% dell'importo complessivo, in relazione al mutare delle necessità assistenziali o al verificarsi di rivisitazioni dell'assetto organizzativo del Centro, fermo restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni. La ditta assegnataria dovrà quindi provvedere ai trasporti per i numeri e soggetti richiesti, adeguando anche l'organizzazione del servizio in funzione di eventuali variazioni degli orari di accesso al Centro.

Art. 6 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi connessi a servizi pubblici essenziali (L. 146/1990 e successive modifiche).

Pertanto, in caso di sciopero del personale della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque (5) giorni o comunque non appena la ditta abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso. Nulla è dovuto alla aggiudicataria in caso di sciopero del proprio personale.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, la aggiudicataria si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.

Art. 7 – PERSONALE

Il personale addetto dovrà essere di assoluta fiducia ed operare in assoluta riservatezza.

AUTISTA

L'autista dovrà avere una comprovata esperienza di lavoro di almeno 3 mesi, anche non continuativi, alla guida di pullman anche attrezzati al trasporto di persone diversamente abili. Il personale della ditta nell'espletamento delle proprie mansioni ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto e dignitoso, consono alla particolare natura del servizio.

ACCOMPAGNATORE

Il Servizio prevede per i viaggi di andata e ritorno, dal lunedì al sabato, l'impiego di 1 (uno) accompagnatore/assistente. Quest'ultimo dovrà avere un'esperienza di almeno 3 mesi anche non continuativi in qualità di accompagnatore/assistente al trasporto di persone (bambini/ragazzi) diversamente abili.

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

La sorveglianza fisica e l'assistenza consistono nella particolare cura e attenzione da parte dell'operatore nel far salire e scendere i bambini/ragazzi sul/dal pullman anche attrezzato durante il trasporto, sistemarli nell'apposito posto a sedere, averne cura durante la circolazione dell'automezzo.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa applicabile nei confronti del proprio personale e si impegna:

- a garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori del settore socio educativo, sollevando il Comune da ogni responsabilità in caso di violazione dei requisiti che disciplinano la materia. La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto;
- ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti e dei terzi e ad osservare tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni degli operatori contro infortuni sul lavoro. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Società, escludendo ogni responsabilità per l'Amministrazione Comunale.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi fra il Comune e il personale addetto alla gestione operativa assunto dall'aggiudicataria. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto dall'aggiudicataria, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'aggiudicataria, sia nei confronti del committente che nel confronto di terzi.

Art. 9 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicataria si impegna all'immediata sostituzione del personale in caso di assenza dello stesso per qualsiasi motivo, dandone immediata comunicazione al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune. Il personale in sostituzione dovrà essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del presente capitolato. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale quando questo sia ritenuto inadatto per gravi inadempienze o per gravi scorrettezze di comportamento emerse durante l'espletamento del servizio.

Art. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'aggiornamento professionale del personale impiegato nel servizio; gli oneri relativi alla formazione/aggiornamento sono a carico dell'aggiudicataria e costituiscono obbligo contrattuale per la stessa.

Art. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria è obbligata, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, Legge 123/ 2007).

La ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione comunale copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, redatto secondo i contenuti dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione comunale, all'inizio del servizio e per ogni successiva variazione i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

Non sussistono nella fornitura in oggetto rischi di interferenza, in quanto l'attività dell'impresa appaltatrice del servizio di trasporto non si interseca con l'attività del Comune; pertanto non è dovuto da parte della ditta la presentazione del documento unico di valutazione di rischi da interferenze.

Art. 12 - PATTO DI INTEGRITA'

I concorrenti che partecipano alla gara si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il legale rappresentante della Ditta partecipante alla gara deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa) l'allegato Patto di Integrità che si compone di regole e obblighi a carico degli

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

operatori partecipanti alle gare nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori; di regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile del Servizio interessato alla procedura – svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura.

La mancata sottoscrizione del Patto di Integrità sottoscritto e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in allegato, comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6.11.2012 n. 190.

A Procedura conclusa il Patto di Integrità è allegato al contratto di appalto.

Art. 13 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di gara le fattispecie indicate all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, che si riportano per esteso:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

ART. 14 – CRITERI DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

I requisiti di idoneità professionale, capacità economica - finanziaria e tecniche – professionali che i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere sono i seguenti.

A – Requisiti idoneità professionale

(art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)

- a) assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 163/2006.
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per ramo di attività oggetto del presente appalto e, per le cooperative, anche all'apposito albo o registro; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, iscrizione per la parte del servizio che sarà eseguita.
- c) possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni previste per la gestione del servizio inerente all'appalto in oggetto;

B – Requisiti minimi di ordine speciale in ordine alla capacità economica e finanziaria

(art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)

da fornire mediante:

- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (art. 86, comma 4 del D.Lgs 50/2016).

In caso RTI, consorzio o GEIE il requisito deve essere posseduto integralmente da ciascuna impresa partecipante.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

C – In ordine alla capacità tecnica:

(art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016)

- aver prestato negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) servizi di trasporto rivolti alle persone diversamente abili per un periodo di almeno tre mesi in ogni esercizio;
- possedere automezzi idonei, omologati e abilitati al trasporto disabili, da utilizzare nell'espletamento del servizio oggetto di gara. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare la tipologia e il numero di automezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio.

Ai fini dell'ammissione alla gara l'Impresa concorrente potrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'ambito della dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui alla domanda di ammissione.

Nel caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia, gli stessi devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Cordenons, della sanzione pecuniaria di € 33,00 (1x1000 dell'importo a base di gara).

Il concorrente, al fine di sanare le irregolarità, dovrà integrare o regolarizzare le dichiarazioni richieste dal Comune di Cordenons entro 10 giorni dalla comunicazione e presentarle contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Comune di Cordenons ne richiederà la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, senza applicare alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (dieci giorni), il concorrente è escluso dalla gara.

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 16 – PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del citato D.Lgs., avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega quindi una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per quanto non ulteriormente specificato si rimanda all'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

Art. 17. - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Modalità di presentazione delle offerte

La Ditta, qualora interessata a partecipare alla gara, deve far pervenire al Comune di Cordenons – Ufficio Protocollo – Piazza della Vittoria n. 1, 33084 CORDENONS (PN) **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 01.06.2016 a pena di esclusione dalla gara**, direttamente o a mezzo del servizio postale raccomandato di Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente, oltre l'indicazione dell'offerente e del suo indirizzo, la dicitura *“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CENTRO “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. BANDO RETTIFICATO SECONDO IL D. LGS. 50/2016. NON APRIRE”*.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale di stato con lettera raccomandata A.R. e/o di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione apposte dall'Ufficio Protocollo del Comune di Cordenons.

Nel suddetto plico andranno inserite, **a pena di esclusione dalla gara**, le seguenti **DUE** distinte buste, idoneamente sigillate e tali da non rendere conoscibile il loro contenuto, a loro volta debitamente controfirmate sui lembi di chiusura e recanti le seguenti diciture:

- **"BUSTA n. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**
- **"BUSTA n. 2 - OFFERTA ECONOMICA"**

1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'impresa concorrente deve presentare la seguente documentazione redatta in lingua italiana, inserendo nella busta N. 1:

- 1) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione, conforme allo schema allegato A)** al presente capitolato e disciplinare di gara. Tale dichiarazione,

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

indirizzata all'Amministrazione Comunale di Cordenons, **a pena di esclusione**, dovrà essere datata e **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'Impresa e accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore (se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa procura in originale o copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato).

La mancata indicazione dei **contenuti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016** comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

2) N. 2 referenze bancarie, in originale, comprovate con dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate dopo la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, di cui al precedente art. 13 "Requisiti minimi di partecipazione";

3) Cauzione provvisoria corrispondente al 2% dell'importo a base di gara, come previsto dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016, fatta salva la riduzione al 50% per la certificazione di qualità di cui al comma 7 del medesimo articolo.

4) Dichiarazione di impegno di un fideiussore, a pena di esclusione (art. 93 comma 8), a rilasciare la **garanzia fideiussoria** per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

5) in caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione di cui al precedente art. 15 "Partecipazione con avvalimento dei requisiti".

7) Il Capitolato e Disciplinare di gara, debitamente **sottoscritto in ogni pagina e alla fine per accettazione dal legale rappresentante** dell'Impresa o suo procuratore (in tal caso allegando la relativa procura);

8) Il PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio pena l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 6.11.2012 n. 190.

2 – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta contrassegnata con il numero "2" deve essere inserita l'offerta economica (in competente bollo se dovuto) redatta in lingua italiana secondo il modello **allegato B**, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore del concorrente.

L'offerta economica dovrà riportare l'indicazione in cifre e lettere dell'importo complessivo di spesa, IVA esclusa.

Il prezzo risultante dall'offerta per la realizzazione del servizio, si intende onnicomprensivo e fissato dal concorrente in base a calcoli, valutazioni e previsioni di propria e assoluta convenienza, considerando anche le spese per la sicurezza. Ne deriva che non dovrà essere posto a carico del committente nessun onere aggiuntivo.

Il concorrente dovrà altresì indicare specificatamente, a pena di esclusione, i costi della sicurezza aziendale incidenti sul prezzo offerto di cui all'art.95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. I costi della sicurezza aziendale devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi.

Non saranno ammesse, e considerate nulle, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. La presenza di abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto comporta l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta presentata, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. In caso di contrasto tra le indicazioni in lettere e cifre, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e per tale periodo è irrevocabile.

L'offerta economica dovrà essere datata e dovrà essere sottoscritta manualmente, **a pena di esclusione, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal c.d. "soccorso istruttorio"**. Se l'offerta è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in copia autenticata o in originale) **a pena di esclusione fatto salvo quanto eventualmente previsto dal c.d. "soccorso istruttorio"**.

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

Nella busta contenente l'offerta economica, non devono essere inseriti altri documenti.

Art. 18 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà disposta dall'Amministrazione comunale che valuterà le offerte presentate.

L'esame delle offerte sarà definito da apposita Commissione così come previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016.

La procedura di gara si svolgerà in seduta pubblica, tuttavia solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, o altra persona munita di specifica delega dagli stessi sottoscritta, avranno diritto di intervenire e di chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

La prima seduta pubblica si svolgerà il **7 giugno alle ore 13.00** presso la Sala Giunta del Comune di Cordenons. Luogo, giorno e ora delle eventuali sedute pubbliche, oltre la prima, verranno comunicati via e-mail agli offerenti ammessi alla gara con almeno 24 ore di preavviso. La Commissione di gara, pervenuti entro il termine stabilito per la loro presentazione, procederà all'apertura degli stessi.

La Commissione, previa presa d'atto dell'integrità e degli aspetti formali dei plichi pervenuti entro il termine prescritto dal bando di gara, procederà all'apertura degli stessi, all'apertura della BUSTA n. 1 "Documentazione amministrativa", alla verifica della documentazione ivi contenuta al fine di accertarne la regolarità, ammettendo alla gara i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dagli atti di gara.

Sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste n. 2 "Offerta economica" e, verificata la completezza e correttezza formale e sostanziale secondo quanto richiesto, procede alla individuazione del miglior offerente e alla formalizzazione dell'aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva che diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.

Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

L'Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente:

- di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

Art. 19 - CAUSE DI ESCLUSIONE

L'esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che incorrono nei divieti di partecipazione e nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa in particolare dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come specificate al precedente art. 14.

ART. 20 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA – “GARANZIA PROVVISORIA”

In sede di presentazione dell'offerta, le ditte partecipanti sono tenute a presentare una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. Il deposito provvisorio dovrà essere di € 660,00, pari cioè al 2% dell'importo a base d'asta (€ 33.000,00) ed avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidataria, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale (art. 93, comma 4 D. Lgs. 50/2016).

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, la ditta partecipante segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta deve essere anche corredata, **a pena di esclusione** dall'**IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. art. 103 del D.Lgs. 50/2106, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nel testo della cauzione provvisoria.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 50/2016. Trattandosi di appalto nei servizi sociali si applica altresì quanto disposto dall'art. 142 del D.Lgs. 50/2016.

Il Servizio oggetto della gara sarà aggiudicato a favore della Ditta che avrà presentato **l'offerta al minor prezzo** ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

In caso di parità si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 all'esperimento migliorativo procedendo in via residuale all'aggiudicazione mediante sorteggio qualora *“nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta”*.

La Commissione si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa qualora partecipino alla procedura almeno dieci concorrenti.

Art. 22 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare ai Concorrenti l'esito dell'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all'art. 93, comma 1 “Garanzia provvisoria”, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

L'Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. Qualora il vincitore non presenti la documentazione richiesta entro il congruo termine di tempo assegnato dall'Amministrazione comunale, questa procederà, con provvedimento motivato, all'annullamento dell'aggiudicazione, provvedendo ad affidare l'incarico per l'espletamento del servizio alla ditta seconda classificata. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di scorrere la graduatoria fino all'ultimo operatore selezionato, al fine di stipulare il contratto d'appalto.

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione comunale avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

L'affidamento oggetto del presente bando non si intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti. L'offerta vincola, invece, immediatamente la ditta aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo.

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo riportato nell'offerta.

La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, unitamente a tutti gli oneri,

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all'appalto (tali oneri sono: diritti di segreteria, imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tasse secondo le leggi vigenti), ad esclusione di quelle che la legge pone a carico dell'Amministrazione comunale. L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Cordenons. Saranno inoltre a carico della ditta aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Per le imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, individuate dall'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e s.m.i., la stipulazione di contratti di appalto e l'autorizzazione dei subappalti è subordinata, ai sensi della predetta norma, all'iscrizione delle ditte nelle "white lists" istituite presso le Prefetture.

Art. 23 – SPESE INERENTI L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le spese, tasse e imposte, inerenti e conseguenti al Servizio oggetto della gara ed alla stipulazione del relativo contratto (bolli, tassa di registrazione ecc), nessuna esclusa, anche se non richiamate espressamente nel presente Disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Art. 24 – GARANZIE DEFINITIVE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

La cauzione é prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto o del risarcimento dei danni derivanti dell'eventuale inadempimento delle obbligazione stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Il Comune di Cordenons ha diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione. Assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio oggetto del presente appalto.

La fideiussione bancaria e/o assicurativa deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni ribasso superiore al 20%.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo la verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell'impresa al personale occupato nel servizio di cui al presente capitolato.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.

Resta salva per l'Amministrazione Comunale la possibilità dell'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Per le modalità applicative dell'istituto della cauzione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dello stesso, tutti gli accorgimenti e cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Resta a completo carico dell'aggiudicataria qualsiasi risarcimento per danni alle persone o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le spese che

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

L'Amministrazione comunale dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della ditta ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'Amministrazione rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. L'aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, a terzi ed a cose durante l'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo.

Inoltre il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in riferimento a danni ed infortuni od altro che dovessero occorrere agli utenti del servizio ed al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato, personale che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

Per tali motivi, a maggiore garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell'inizio dell'appalto, a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, una idonea polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) ed R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

Le suddette polizze dovranno:

- essere espressamente stipulate (o estese) con riferimento all'appalto del servizio oggetto del presente contratto;
- avere una durata pari o superiore a quella dell'appalto affidato;
- prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei suoi Amministratori, dipendenti o prestatori d'opera in genere, fatti salvi i casi di dolo.

Si precisa che tali polizze assicurative non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della ditta appaltatrice.

Le polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovranno essere consegnate in copia integrale (preferibilmente originale), dalla ditta aggiudicataria al Comune prima della stipulazione del contratto e dovranno restare presso lo stesso depositate per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative all'annualità successiva dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

Art. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 legge 136/2010)

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni recate dall'articolo n. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, in merito agli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

L'Amministrazione accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013 e riportanti il "Codice Univoco Ufficio" **PJ29EM**.

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

Le fatture, una volta riscontrate regolari, saranno liquidate. In caso di contestazioni, i termini previsti per il pagamento saranno sospesi fino alla definizione della controversia.

L'eventuale ritardo nel pagamento non potrà essere giusta causa di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Affidatario il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza prevista nel presente contratto.

Dal pagamento dovuto sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico della ditta oltre agli eventuali debiti riscontrati nel D.U.R.C..

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente, la fattura elettronica dovrà indicare: Informazione Elemento del tracciato, fattura elettronica, Codice Identificativo Gara, Codice CIG, estremi dell'impegno contabile comunicato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali".

Si avverte che, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. 66/2014 non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i dati sopra indicati.

L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione comunale libera, in ogni tempo entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

ART. 28 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale può:

- effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto degli orari di svolgimento;
- effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al rapporto di lavoro;
- segnalare comportamenti inadeguati del personale;
- richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato richiamato, non abbia provveduto a modificare il proprio comportamento.

ART. 29 - PENALI

Ogniquale si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniforma entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

Le penali si applicheranno come segue:

- € 500,00 per interruzione del servizio senza preavviso;
- € 100,00 per ogni ritardo superiore a 15 minuti da parte degli operatori nell'avvio del servizio;
- € 500,00 per mancata sostituzione di personale assente;
- € 300,00 per ogni mancata comunicazione di variazione del personale.

In caso di reiterate violazioni di cui al presente articolo per almeno 3 volte annuali agli obblighi contrattuali comunque accertate da parte dell'Amministrazione Comunale e da essa formalmente contestate, fermo restando ogni e più grande responsabilità anche di ordine penale, l'Amministrazione Comunale avrà diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto previa notifica scritta alla Società, per fatto e per colpa della stessa.

La risoluzione del contratto comporta la possibilità per il Comune di continuare il servizio direttamente o a mezzo di altro appaltatore, senza la necessità di alcun altro provvedimento, salvo il risarcimento danni.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sull'importo delle fatture, ovvero avvalendosi della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

D.Lgs.50/2016.

ART. 30 –SUBAPPALTO

Il sub-appalto è ammesso, secondo quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, per la sola prestazione di accompagnamento di cui al precedente articolo 7 in ordine al personale di sorveglianza definito "accompagnatore".

ART. 31 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – "Clausola risolutiva espressa", i seguenti casi:

- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede di offerta;
- mancato reperimento del personale indispensabile per l'avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- impiego di personale non dipendente dall'aggiudicataria o inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
- inosservanza reiterata (almeno tre) delle disposizioni di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- frode, grave negligenza, contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata osservanza dei criteri previsti per il subappalto;
- accertate violazioni dei diritti degli utenti, dei loro familiari, nonché di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- violazioni da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario, del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", entrato in vigore il 19 giugno 2013;
- mancata presentazione, entro i termini previsti, dell'assicurazione, nonché della cauzione definitiva;
- applicazione di tre penalità nel corso dell'appalto;
- negli altri casi previsti nel presente Capitolato, la cui inosservanza comporti un grave disservizio per l'Amministrazione comunale e, di conseguenza, per l'utenza.

In detti casi il Comune, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del C.C., nonché dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non ammettere, per cinque anni successivi, a gare analoghe, la ditta che, al verificarsi di una delle ipotesi sopra scritte, incorra nella risoluzione del contratto.

Art. 32 - REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Cordenons.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario, del suindicato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", entrato in vigore il 19 giugno 2013.

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

Come previsto dall'art. 17 comma 1 del citato DPR 62/2013, contestualmente alla sottoscrizione del contratto verrà consegnata all'aggiudicatario copia del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

L'aggiudicatario è tenuto a sua volta a consegnare copia agli operatori che verranno impiegati nel servizio fornito.

ART. 33 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato dagli atti di gara, si informa che:

- la finalità cui sono destinati i dati raccolti riguarda l'individuazione, e la verifica dei requisiti, del soggetto cui affidare il contratto in oggetto;
- le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura di gara;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come onere del concorrente qualora intenda presentare domanda di partecipazione alla gara ed eventualmente aggiudicarsi la stessa; in tal caso il partecipante è tenuto a presentare all'Amministrazione aggiudicataria tutta la documentazione richiesta in base alla normativa vigente, pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - o il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento o in procedimenti collegati;
 - o i concorrenti che partecipano alla fase pubblica della seduta di gara;
 - o i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs 196/2003.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cordenons, il rappresentante del titolare e responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Michela Fiorot, responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia.

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, lo stesso è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che nei termini indicati nell'art. 53 del D.Lgs 50/2016.

Il personale dell'aggiudicataria è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs n. 196/2003 e della deontologia professionale.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali) l'Amministrazione comunale, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicataria quale responsabile al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo l'eccezionalità riguardante l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto d'appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione comunale entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....

L'aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che lo stesso sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'amministrazione comunale, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Gli operatori dell'aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell'Ente e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria dovrà fornire, all'avvio dell'attività, il nominativo delle persone incaricate al trattamento dei dati.

Art. 34 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia sarà competente il TAR di Trieste.

Art. 35 - PRECISAZIONI, ULTERIORI NORME ED AVVERTENZE

L'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si riserva fin d'ora la facoltà di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti con riferimento all'ammissione alla gara, fermo restando che detti controlli verranno comunque obbligatoriamente effettuati sull'aggiudicatario provvisorio ed, eventualmente, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l'Amministrazione Comunale procederà ad adottare i provvedimenti dovuti ai sensi di legge nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario oppure a dichiarare deserta la gara qualora non vi siano offerte valide.

Le ditte sono quindi espressamente ammonite ed avvisate che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni saranno assoggettabili alle sanzioni penali contemplate dal codice penale vigente, come previsto dall'articolo 7 del DPR 445/2000 e segnalate alle competenti Autorità.

NOTE FINALI

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro e non oltre il sesto giorno lavorativo antecedente la data prevista nel bando di gara per la presentazione dell'offerta, **esclusivamente via e-mail all'indirizzo m.fiorot@comune.cordenons.pn.it. Non si darà luogo a risposte telefoniche.**

L'Amministrazione provvederà, entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi, a fornire risposta alle richieste di chiarimento pervenute. I chiarimenti, con i relativi quesiti sottoposti, verranno pubblicati in formato elettronico sul sito: www.comune.cordenons.pn.it.

Cordenons, _____ 2016

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
E DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Michela Fiorot)**

Firma del Legale rappresentante per accettazione

.....